

Avv. Walter Zidarich

Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE

RICORSO PER REVOCAZIONE

ex art 391-bis c.p.c.

della sentenza civile Sezioni Unite n. 8600/2022

[SG/2022/LC/WS-IV-Rev-it]

Proposto da:

1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. [*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*] quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (C.F. 90157930323), costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 oppure tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

2) Paolo G. Parovel, nato a Trieste il 19.6.1944, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata attribuita d'ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana, con il numero di codice fiscale PRVPLA44H19L424C, anche per le attività d'impresa registrate dal 1972 presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Trieste e per l'attività giornalistica per la quale è iscritto dal 1979 all'Ordine dei Giornalisti italiano, rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 oppure tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

3) Movimento Trieste Libera (C.F. 90132610321) con sede in piazza della Borsa 7, Trieste in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Roberto Giurastante, nato a Trieste il 24.03.1965 (C.F. GRSRRT65C24L424Z), rappresentato e

difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

nonché per le seguenti 495 persone fisiche e giuridiche appellanti con delega autenticata in atti alla I.P.R. F.T.T., tutte rappresentate e difese come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 oppure tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

[Omissis: i nomi di 495 ricorrenti]

- Ricorrenti

nei confronti di:

1) Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri di cui all'art. 120 secondo comma Cost., con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

2) Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma - presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo della Repubblica Italiana, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

4) Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

5) Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06363391001, con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

6) Agenzia del Demanio, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06340981007 con sede legale in Via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

7) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 97210890584, con sede legale in Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma dogane@pce.agenziadogane.it, elettivamente domiciliata elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

8) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del suo Presidente in carica *pro tempore*, convenuto limitatamente all'accertamento dell'imponibilità di oneri fiscali della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste sulle pensioni erogate, sui fondi pensione, sui trattamenti di fine rapporto e su altre prestazioni economiche assegnate all'INPS, c.f. 02121151001, con sede legale in via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo in Roma, via C. Beccaria 29, p.e.c. coordinamentogenerale.legale@postacert.inps.gov.it

- **Intimati**

Provvedimento impugnato: sentenza civile Sezioni Unite n. 8600/2022 RG per regolamento di giurisdizione nel procedimento R.G. n. 3337 (ud. 08.02.2022), pubblicata il 16.03.2022 e ad oggi non notificata.

Oggetto: esercizio della giurisdizione in materia di accertamento ed esecuzione delle leggi vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano che riconoscono lo status giuridico di Trieste e del suo Porto Franco internazionale e ne regolano l'amministrazione fiduciaria in esecuzione di obblighi internazionali specifici della Repubblica Italiana e del Governo italiano.

Scadenza del termine di ricorso per revocazione: 16.10.2022.

I. SINTESI

I ricorrenti agiscono in giudizio a tutela di propri rilevanti diritti ed interessi economici, civili e morali che vengono lesi con gravi violazioni di legge da organi e funzionari addetti all'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, costituito e riconosciuto quale Stato sovrano dal 15.09.1947 che è sub-affidata fiduciariamente dal 1954 al Governo italiano con sub-mandato internazionale che esso ha continuato ad esercitare a tutt'oggi (2022).

Il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria è conferito al Governo italiano, e non all'Italia quale Stato, dai Governi degli USA e del Regno Unito nell'esercizio del regime fiduciario speciale delle Nazioni Unite che stabilisce il Regime Provvisorio di governo del Free Territory of Trieste quale Stato già costituito e riconosciuto.

Si tratta perciò di una fattispecie differente da quelle dei mandati fiduciari ordinari con cui le Nazioni Unite affidano a Stati l'amministrazione di territori non autonomi, come nel caso della Somalia 1949-1960.

Il sub-mandato fiduciario affidato alla responsabilità del Governo italiano per l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste include anche l'esercizio dei poteri di governo nella gestione del Porto Franco internazionale, che è costituito quale ente di Stato del Free Territory of Trieste ed è soggetto a diritti generali di tutti gli Stati nonché a diritti speciali di alcuni di essi.

L'ordinamento della Repubblica Italiana ed i provvedimenti del Governo italiano quale sub-amministratore fiduciario riconoscono ed eseguono, rispettivamente dal 1947 e dal 1954 ad oggi, con un proprio *corpus* normativo coerente ed univoco gli strumenti costitutivi di status giuridico del Free Territory of Trieste.

Ne sono riconferma anche i provvedimenti normativi più recenti (2017) del Governo italiano e del Parlamento della Repubblica Italiana sulla gestione del Porto Franco internazionale.

La concordanza in tali materie degli ordinamenti giuridici della Repubblica Italiana e del Free Territory of Trieste ha consentito al Governo italiano di ottenere il sub-mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory e di esercitarlo per mezzo di organi e funzionari della Repubblica Italiana, che in tale ruolo sono perciò tenuti, come lo stesso Governo italiano, a conoscere ed eseguire fedelmente le leggi pertinenti di ambedue ordinamenti, nel rispetto della sovranità dello Stato amministrato.

Poiché il sub-mandato di amministrazione civile fiduciaria affidato alla responsabilità del Governo italiano include l'esercizio della giurisdizione, tale duplice condizione ed obbligazione riguarda anche gli organi giudiziari italiani di ogni genere e grado che siano incaricati di esercitarla nel Free Territory amministrato od in relazione ad esso.

Il contenzioso sollevato in giudizio dagli odierni ricorrenti è generato da comportamenti infedeli e sostanzialmente eversivi di organi e funzionari della Repubblica Italiana che si avvalgono dell'esercizio dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste per simulare di esercitarvi invece la sovranità dello Stato italiano.

Con tale simulazione essi violano contemporaneamente l'ordinamento giuridico dello Stato italiano, l'ordinamento e la sovranità del Free Territory amministrato, i connessi diritti dei suoi cittadini e residenti, delle sue imprese ed i diritti di tutti gli Stati e delle loro imprese sul suo Porto Franco internazionale.

La simulazione risulta imposta da una rete trasversale consolidata di interessi politici ed economici che interferisce illegalmente in tale materia sull'esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidata alla responsabilità del Governo italiano.

Le interferenze consistono nell'indurre quegli organi istituzionali, anche giudiziari, a violare le leggi in materia giustificando tale comportamento con note dottrine giuridiche

di matrice politica nazionalista che utilizzano contraffazioni grossolane del diritto per affermare falsamente l'inesistenza giuridica originaria o sopravvenuta del Free Territory of Trieste, che implicherebbe perciò anche inesistenza giuridica del suo Porto Franco internazionale.

Tali interferenze politiche sono state esercitate anche in violazione dell'indipendenza della magistratura ottenendo l'accoglimento senza verifica e più o meno marginale di quelle false tesi in alcune sentenze di vario genere e grado, che vengono poi utilizzate impropriamente quale sistema di prova circolare a sostegno della simulazione di sovranità.

L'adesione di magistrati giudicanti a tesi politiche viola inoltre il diritto umano fondamentale a proporre le proprie ragioni davanti ad un giudice imparziale ed indipendente.

Questa simulazione politica organizzata e sostanzialmente eversiva arreca danni evidenti e gravissimi al Free Territory of Trieste amministrato, violando sia i diritti dei suoi cittadini e delle sue imprese, sia i diritti degli altri Stati e delle loro imprese sul suo Porto Franco internazionale.

I danni conseguenti assumono particolare gravità sul piano economico, poiché la simulazione viene utilizzata per imporre ingiustamente il pesante regime fiscale dello Stato italiano anche al Free Territory of Trieste e per limitare illegalmente lo sviluppo del suo Porto Franco internazionale e l'esercizio dei diritti su di esso di tutti gli Stati.

Non vi è quindi dubbio che le gravi violazioni di leggi e diritti così commesse da organi e funzionari italiani dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste costituiscano anche attività eversive dell'ordinamento internazionale che possono giustificare la revoca del sub-mandato fiduciario affidato alla responsabilità del Governo italiano.

I ricorrenti hanno quindi agito in giudizio nei confronti del Governo italiano amministratore e di suoi organi per ottenere il rispetto dei propri diritti e la cessazione dei danni attraverso il ripristino della legalità.

A questo scopo, e con il sostegno di un numero straordinario di persone fisiche e giuridiche intervenienti, i ricorrenti hanno azionato davanti ai competenti organi giurisdizionali italiani dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste tre cause civili per l'accertamento e la conseguente esecuzione delle leggi vigenti in soggetta materia.

Le tre cause, che si trovano in gradi diversi di giudizio, riguardano rispettivamente il regime fiscale generale da applicarsi al Free Territory of Trieste amministrato, l'applicazione dell'IVA italiana e la gestione del Porto Franco internazionale.

La richiesta di accertamento delle leggi vigenti è fondata sulla produzione dell'intero corpus normativo di diritto italiano in materia, che comprova da sé la falsità radicale evidente delle suddette costruzioni pseudogiuridiche di matrice politica sull'asserita inesistenza del Free Territory of Trieste.

Tutte e tre le cause sono inoltre proposte con rituale invito alla conciliazione e con riserva di ricorso alle sedi giudiziarie comunitarie ed internazionali competenti.

L'accertamento e l'esecuzione delle leggi vigenti in materia possono infatti avvenire pacificamente tra le parti, mentre le sentenze che rifiutano di compierli divengono prove consolidate delle violazioni.

È tuttavia accaduto che sia nei tre gradi del presente giudizio sul regime fiscale generale, sia nel giudizio di primo grado della causa sull'IVA (ora perciò appellata) i giudici aditi hanno respinto la domanda di accertamento ed esecuzione delle leggi vigenti dichiarando difetto assoluto di giurisdizione a decidere in materia.

Le motivazioni addotte a tal fine giustificano il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per gli errori di fatto decisivi qui di seguito precisati al titolo V. (Motivi del ricorso).

Mentre si trova ancora nel primo grado di giudizio la terza causa di accertamento, relativa alla gestione del Porto Franco internazionale, ove il giudice non potrà negare l'esistenza giuridica del Free Territory of Trieste senza negare anche quella dello stesso Porto Franco internazionale, e quindi dei relativi diritti di tutti gli Stati.

II. **ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI**

Per brevità di esposizione si richiamano integralmente tutti gli atti e documenti già prodotti nei tre gradi del presente giudizio, puntualizzando qui solamente i fatti essenziali ai fini del presente ricorso per revocazione della sentenza impugnata, che verte sul regolamento di giurisdizione.

Il Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ha costituito da tale data il Free Territory of Trieste - Territorio Libero di Trieste quale nuovo Stato sovrano riconosciuto, indipendente e neutrale posto sotto garanzia diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dotato di Porto Franco internazionale e di un apposito Regime Provvisorio di governo affidato per l'attuale Free Territory ai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

Le disposizioni del Trattato di Pace che istituiscono e regolano il Free Territory of Trieste, alle quali si fa qui diretto richiamo, sono gli artt. 4, 5, 21, 22 48.5, 78.7, 79.6.g), gli artt. 86 ed 87 e gli Allegati I D, VI, VII, VIII, IX e X.

L'estensione del Free Territory of Trieste attuale, che confina con l'Italia e con la Slovenia, è costituita dalla sua area principale originaria a seguito di modificazioni territoriali conseguenti alle Risoluzioni delle Nazioni Unite nn. S/RES/753(1992), A/RES/46/238, S/RES/754(1992), A/RES/46/236, S/RES 777(1992), A/RES/47/1.

L'avvenuta costituzione del Free Territory of Trieste, in esecuzione del Trattato di Pace, quale Stato sovrano nella prima fase del previsto Regime Provvisorio è stata dichiarata e

comunicata alle Nazioni Unite il 15 settembre 1947 con il Proclama n.1 del neocostituito A.M.G. F.T.T. - Allied Military Government Free Territory of Trieste.

Con tale atto di proclamazione inequivoco ed incontestato, che qui si allega (**documento L-R**) richiamandolo integralmente, è infatti cessato il regime giuridico di occupazione militare alleata dell'A.M.G. V.G. in vigore dal 1945, e si è costituito ed insediato l'A.M.G. F.T.T. quale primo Governo provvisorio del nuovo Stato, dotato di tutti i relativi poteri normativi ed amministrativi, inclusa la giurisdizione.

Il Regime Provvisorio di Governo del Free Territory of Trieste stabilisce l'esecutività immediata delle norme compatibili del suo Statuto Permanente.

Quale Stato successore dello Stato italiano il Free Territory of Trieste ne ha inoltre conservato l'ordinamento giuridico e ne ha ottenuti i beni pubblici territoriali.

Le disposizioni del Trattato di Pace che istituiscono e regolano il Free Territory of Trieste hanno costituito dal 15 settembre 1947 diritti inalienabili esattamente definiti a favore dello stesso Free Territory of Trieste, della sua popolazione e delle sue imprese, nonché diritti generali a favore di tutti gli Stati, ed in particolari a favore di alcuni di essi, sul Porto Franco internazionale costituito quale ente di Stato del Free Territory.

Il Trattato di Pace riserva inoltre espressamente a speciali procedure di arbitrato la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione delle sue disposizioni, escludendo ogni competenza dei giudici nazionali.

Dal 15 settembre 1947 il Free Territory of Trieste è perciò ad ogni effetto uno Stato sovrano dotato di territorio, popolazione, governo, ordinamento giuridico autonomo, demanio, strumenti costitutivi e riconoscimento internazionale da parte degli Stati firmatari del Trattato di Pace con l'Italia, degli altri Trattati di Pace che lo richiamano, e delle Nazioni Unite.

L'A.M.G. F.T.T. ha perciò provveduto con propri atti normativi anche a perfezionare la separazione definitiva della giurisdizione del Free Territory of Trieste da quella precedente dello Stato italiano.

In particolare, l'A.M.G. F.T.T. ha provveduto con proprio Ordine n.146 dell'11 marzo 1948 a confermare quale Governo provvisorio del Free Territory of Trieste l'abrogazione della competenza della Corte di Cassazione in Roma sulle sentenze degli organi giudiziari di Trieste, già abrogata dal Governo di occupazione militare A.M.G. V.G. con proprio Ordine n. 59 del 18 giugno 1945. Si allegano qui ambedue i provvedimenti (**documenti 3-R e 4-R**) richiamandoli integralmente.

L'Italia ha dato piena ed intera esecuzione al Trattato di Pace nel proprio ordinamento con il vigente DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952.

Il DlgsCPS n. 1430/1947 assegna al Trattato di Pace prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi italiane vigenti, e riserva perciò la sua esecuzione a decreti del Capo dello Stato, escludendone il così legislatore ordinario. Mentre l'art. 75 della Costituzione italiana esclude la materia anche da consultazione popolare.

I rapporti giuridici conseguenti hanno consolidato dal 1947 nell'ordinamento italiano un *corpus* normativo coerente ed univoco del quale i ricorrenti hanno già ripetutamente prodotto in causa una rassegna normativa sistematica aggiornata, che qui per brevità si riallega (**documento 2-R**) richiamandola integralmente.

Di tale *corpus* normativo fa parte anche il DPR 13 dicembre 1948 n. 1630 di approvazione degli Accordi bilaterali di Stato in materia monetaria stipulati in esecuzione dei relativi obblighi del Trattato di Pace e fondati sul riconoscimento dell'avvenuta costituzione effettiva dal 15 settembre 1947 del nuovo Stato sovrano e del suo primo Governo provvisorio.

Tale *corpus* normativo include i Decreti legislativi del Capo dello Stato nn. 1319/1947 e 1641/1947 che adeguano le circoscrizioni giudiziarie italiane alla perdita della sovranità e quindi della giurisdizione sul Free Territory of Trieste.

Il medesimo *corpus* normativo conferma inoltre al di là di ogni ragionevole dubbio che i confini di Stato della Repubblica Italiana sono quelli stabiliti e riconosciuti dalla sua Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, a seguito delle perdite territoriali conseguenti al Trattato di Pace del 1947, perché quei confini costituzionali della Repubblica Italiana non sono stati infatti mai modificati da leggi di annessione o di cessione di altri territori.

Non erano e non sono infatti tali, e non possono produrre tali effetti, i mandati fiduciari affidati nel 1949 all'Italia per l'amministrazione provvisoria della Somalia ed il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste affidato nel 1954 alla responsabilità del Governo italiano.

Nel 1954 i Governi statunitense e britannico si sono disimpegnati dagli obblighi diretti del governo provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidandone l'amministrazione civile provvisoria alla responsabilità del Governo (non allo Stato) italiano con un Memorandum d'intesa quale atto di esecuzione aggiunto del Trattato di Pace.

Con atti separati i due Governi amministratori primari hanno affidato provvisoriamente alla NATO la difesa militare dell'attuale Free Territory of Trieste.

Quale atto esecutivo aggiunto del Trattato di Pace, anche il Memorandum del 1954 è stato eseguito nell'ordinamento italiano con Decreto del Capo dello Stato, il DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) che ha istituito a tal fine un Commissario Generale del Governo italiano dotato dei poteri (e quindi degli obblighi), normativi, amministrativi e giurisdizionali «*con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonché con i poteri già esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo Militare Alleato.*». Si allega qui per brevità il provvedimento (**documento 5-R**) facendone integrale richiamo.

Il Commissario Generale del Governo italiano ha ristrutturato con propri provvedimenti normativi l'assetto delle istituzioni e dell'ordinamento del Free Territory of Trieste allo scopo di adeguarli all'esercizio dell'amministrazione fiduciaria per mezzo di organi e funzionari della Repubblica italiana, e ciò anche per quanto riguarda l'esercizio della giurisdizione.

Tali adeguamenti sono avvenuti per mezzo di provvedimenti normativi ed amministrativi autonomi e dell'estensione con o senza modifiche al Free Territory amministrato di leggi italiane, eseguita attraverso la pubblicazione sull'apposito Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste amministrato.

Il Free Territory of Trieste ha sviluppato così un ordinamento “parallelo” a quello della Repubblica Italiana, formato tuttora dal Trattato di Pace costitutivo, da leggi non abrogate dell'ordinamento italiano precedenti al 15 settembre 1947, da leggi successive dello Stato italiano, da provvedimenti normativi non abrogati dell'A.M.G. V.G., dell'A.M.G. F.T.T., del Commissario Generale e di altri organi del Governo italiano sub-amministratore.

In particolare, fra tali provvedimenti normativi rientra il vigente Decreto n.2 del 29 ottobre 1954 con cui il Commissario Generale del Governo ripristina il ricorso alla Corte di Cassazione italiana avverso le sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie del Territorio di Trieste amministrato. Si allega qui il provvedimento (**documento 6-R**) facendovi integrale richiamo.

Ne risulta infatti provato che dal 1954 a tutt'oggi la competenza della Corte di Cassazione in Roma sulle sentenze delle autorità giudiziarie di Trieste promana da un atto normativo dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste sub-affidata fiduciarmente con mandato internazionale al Governo italiano, e da esso tuttora esercitata a tale stesso titolo.

Allo stesso ambito e fine si circoscrivono perciò necessariamente anche i poteri e le funzioni della stessa Corte di Cassazione quale giudice di legittimità delle sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie di Trieste, come nel caso qui in esame.

Con Legge cost. n. 1/1963 la Repubblica Italiana ha adempiuto all'obbligo costituzionale di istituire la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, provvedendola di uno Statuto quale proprio ente amministrativo formato «*entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione*» che non include Trieste nel territorio dello Stato italiano e dispone il rispetto delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Per tale motivo la medesima legge «*In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e con gli obblighi internazionali dello Stato*» ha mantenuto in essere i poteri normativi ed amministrativi del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste affidandone e ripartendone l'esercizio fra tre soggetti neocostituiti: un Commissario del Governo nella Regione, un Prefetto e la Regione medesima.

Il conseguente permanere inalterato dello status giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano è stato riconfermato dal fatto che la stessa Legge costituzionale italiana n.1/1963, ha dovuto essere estesa con la pubblicazione su Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste dell'11 marzo 1963, n. 7.

Vale da ulteriore riconferma anche il decreto interministeriale riguardante la gestione del Porto Franco internazionale ed emesso il 13 luglio 2017 dai qui convenuti Ministeri delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo italiano, con richiamo esplicito al vigente Trattato di Pace costitutivo ed al suo Allegato VII riguardante il Regime Provvisorio di governo del Free Territory of Trieste.

III. **FATTI DI CAUSA**

III/1. Con atto di citazione il 22.05.2017 gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Trieste gli odierni intimati per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Nel merito

Accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120

secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70.

b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;

c) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi:

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito,

nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell'autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

a) le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di

amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;

c) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse.

– Onorari di legge con accessori integralmente rifiuti.”

III/2. Con sentenza n. 587/2018 pubblicata il 29.09.2018 il giudice di primo grado ha riconosciuto, tra altro, che *«il giudice non solo è tenuto ad applicare la legge italiana [...] bensì deve anche attenersi, in virtù dello stesso dettato costituzionale, a norme ed obblighi internazionali, fino al punto di poter (e dover) pervenire talvolta alla disapplicazione delle norme statali. [...]»*, ma ha evitato di esaminare e decidere la causa nel merito rigettandola come inammissibile *«sotto un profilo preliminare dirimente, ossia per carenza di un interesse tutelabile in questa sede»*, e condannando in solido attori ed intervenienti a rifondere le spese alle parti convenute.

III/3. Con atto di citazione notificato il 07.03.2019 gli attori ed intervenuti hanno quindi impugnato la sentenza di primo grado avanti la Corte d'Appello di Trieste, per i seguenti motivi:

1. Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dal DCGTT (Decreto del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste) n. 100/1955.

2. Violazione del Dlgs 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, del DPR 27 ottobre 1954, della L. cost. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70, nonché degli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; contraddizione logico-giuridica insanabile.

3. Illogicità, genericità, disattendimento e travisamento radicale della domanda e delle norme di cui si chiede accertamento ed esecuzione; omessa applicazione dell'art. 23 Cost.

4. Violazione delle garanzie di giustizia fondamentali pertinenti.

III/4. In data 28.05.2020 la Corte d'Appello di Trieste ha emesso sentenza di rigetto n. 278/2020 pubblicata il 19.06.2020 e ad oggi non notificata, così decidendo:

«[...] i motivi d'appello – che in quanto connessi possono essere congiuntamente esaminati – sono infondati e la gravata sentenza merita conferma per le seguenti ragioni.

Invero, reputa la Corte che nella presente fattispecie, in considerazione della natura della controversia, sia ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione in ordine all'azione proposta, riguardo alla quale manca il potere di emanare una decisione da parte di qualsiasi giudice: non spetta, infatti, all'Autorità Giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono comprese quelle di adesione ai trattati internazionali e di politica fiscale.

Ciò di cui si discute in causa è, infatti, il diritto dello Stato italiano ad esercitare la propria potestà impositiva su una parte del territorio che - sulla base delle leggi vigenti - appartiene alla sovranità della Repubblica Italiana.

Premesso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale – e quindi la configurabilità o meno di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile - costituisce una questione di merito, va qui osservato che la domanda attorea presuppone l'esistenza di un organismo internazionale denominato "Territorio Libero di Trieste", esistenza che per molteplici ragioni va, invece, esclusa.

A tale proposito può ricordarsi che già con sentenza 53/1964 la Corte Costituzionale affermava l'insussistenza di uno stato sovrano definibile come Territorio Libero di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate, la prima – ritenuta dalla Corte Costituzionale preferibile - secondo la quale "la sovranità italiana sul territorio triestino non è mai cessata" e la seconda secondo la quale "essa sovranità è stata ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo comportamento dello Stato italiano".

La questione è stata poi approfonditamente esaminata – con puntuale applicazione dei principi generali applicabili ai trattati internazionali – dalla sentenza 530/2013 del TAR Friuli Venezia Giulia, decisione adesivamente richiamata dalla sentenza n. 15666/2014 della Corte di Cassazione, sez. III penale.

E' noto che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il territorio di Trieste divenne motivo di contesa tra l'Italia e l'allora Jugoslavia, che entrambe rivendicavano la propria sovranità sulla zona.

Il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, al fine di risolvere la questione, prevedeva agli articoli 21 e 22 e agli allegati VI, VII, VIII, IX e X, la creazione del Territorio Libero di Trieste, uno stato cuscinetto indipendente, garantito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, demilitarizzato e neutrale, con proprio governo, potere legislativo e giudiziario.

Come affermato dalla citata sentenza del TAR FVG "...una corretta interpretazione giuridica del Trattato di pace ed in particolare dell'art. 21, in relazione al... principio di effettività, porta a concludere che la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio libero, cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore. Ciò per evidenti motivi pratici, in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi, ma anche per la decisiva ragione che la nomina del governatore ad opera del Consiglio di sicurezza avrebbe evidenziato la volontà concorde delle grandi potenze di attuare quella parte del Trattato di pace che istituiva il territorio libero. Ebbene, com'è noto, la designazione del governatore non avvenne mai e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza e non si ebbe alcun trasferimento di sovranità".

Dopo il Trattato di pace, con Memorandum di Intesa sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954, i Governi di Italia, Stati Uniti e Jugoslavia, avendo constatato "l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste", ponevano termine al Governo militare nelle zone "A" e "B" del territorio e definivano la frontiera tra l'allora Jugoslavia e l'Italia per la parte non prevista dal Trattato di pace, fissando i confini tra i due paesi derivanti dalla spartizione del territorio libero.

L'Italia confermava i confini fissati nel 1954 con numerosi atti interni ed internazionali, ed in particolare con la legge costituzionale n. 1 del 1963, che istituiva la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, confini poi confermati dal trattato istitutivo della comunità europea del 1957 e dal Trattato di Helsinki del 1 agosto 1975.

Infine, con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, concluso tra Italia e Jugoslavia, veniva confermato il confine del 1954 con alcune precisazioni riguardanti il confine marittimo), si stabiliva che il Memorandum d'intesa di Londra ed i suoi allegati cessavano di avere effetto, e l'Italia e la Jugoslavia incorporavano formalmente le zone (rispettivamente zona "A" e zona "B") precedentemente amministrate in via provvisoria; veniva in tal modo definitivamente sancita l'inesistenza di uno Stato denominato "Territorio Libero di Trieste", tanto che, a seguito di richiesta dei Delegati Permanenti di Italia e Jugoslavia, nel giugno del 1977 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU rimuoveva dall'elenco degli argomenti all'ordine del giorno i punti afferenti la relativa questione e la nomina del Governatore.

Nessuna violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli art. 23 e 113 Cost. si è pertanto verificata nel presente procedimento.

Quanto al corpus normativo che gli appellanti assumono violato, basti qui aggiungere, quanto al D.Lgs. 1430/1947 ratificato con legge 3054/1953), che il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi, e quanto al D.P.R. 27 ottobre 1954, con il quale venne nominato il Commissario Generale per il T.L.T., che tale organo era emanazione dello Stato italiano e non il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma; l'interpretazione dell'art. 70 della legge costituzionale 1/1963 è stata poi autorevolmente resa dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 53/1964; inoltre, parimenti infondate sono le deduzioni degli appellanti concernenti – sempre sul presupposto dell'esistenza del T.L.T. come autonomo Stato sovrano -la supposta violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge in materia tributaria e fiscale.

Infine, anche per una migliore comprensione della vicenda da parte dei numerosi soggetti che hanno ritenuto di aderire alla presente iniziativa giudiziaria, reputa la Corte sia qui opportuno ribadire che nell'ambito del diritto internazionale esiste un principio generale, chiamato principio di effettività, in base al quale la soggettività internazionale di uno Stato dipende dall'effettivo esercizio del potere di governo da parte degli organi statali, che comporta l'acquisto della sovranità territoriale, con esercizio esclusivo del potere di governo.

Il principio trova applicazione anche in materia di estinzione e modifica dei trattati internazionali, posto che, come efficacemente affermato dal Tar FVG nella menzionata sentenza, "...la previsione astratta di un trattato deve trovare il suo riscontro nel mondo reale, altrimenti con il trascorrere del tempo perde efficacia, consentendo sia una disapplicazione del trattato stesso sia una sua modifica".

Lo stesso principio risponde alla necessità che la situazione di diritto si adegui alla situazione di fatto modificatasi per il trascorrere del tempo; sicché la presente controversia - a 45 anni dal Trattato di Osimo, in presenza di una stabile organizzazione statale e di un pacifico esercizio della sovranità da parte dello Stato Italiano all'interno dei suoi confini- appare priva di ogni ragione d'essere, oltre che di ogni fondamento.

Le restanti questioni sono assorbite.

[...]

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 587/2018 del Tribunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 – rigetta il proposto appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;

2 – condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 21.816,00 quanto alle parti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato ed in € 13.635,00 quanto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

3 - dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, D.P.R. 115/2002.»

III/5. Con atto di citazione notificato il 18.01.2021 le parti attrici hanno proposto avverso tale sentenza ricorso per Cassazione con rinvio, motivando tale richiesta al giudice di legittimità con 11 rilievi principali che provano la radicale infondatezza in

fatto e diritto, e con ciò l'evidente natura politica e non giuridica, della decisione impugnata, relativi a:

- a. rifiuto pregiudiziale arbitrario di statuizione su una materia per la quale è invece riconosciuto il potere di decidere la causa (art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.).
- b. omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
- c. omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
- d. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
- e. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
- f. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
- g. errori di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
- h. omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
- i. errori di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
- j. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); difetto di giurisdizione (art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.).
- k. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

IV.

LA SENTENZA IMPUGNATA

Con sentenza n. 8600/2002 pubblicata il 16.03.2022 la Corte Suprema di Cassazione ha deciso a Sezioni Unite il rigetto della domanda in punto giurisdizione, e la condanna dei ricorrenti alle spese condannando i ricorrenti alle spese del giudizio e di un ulteriore importo ex art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. n. 115/2002, motivando come segue tale decisione.

La Corte Suprema premette una rassegna sintetica degli 11 motivi di impugnazione proposti ed argomentati dai ricorrenti, ma omette ovvero rifiuta di verificarne la fondatezza affermando il proprio difetto assoluto di giurisdizione in materia, e così motivandolo:

12.- Il ricorso non può trovare accoglimento. Le censure, nella loro complessiva articolazione e nella sostanza delle critiche veicolate in questa sede [...] non sono in grado di scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, che correttamente ha ravvisato un difetto assoluto di giurisdizione sulle domande proposte dagli originari attori e dagli intervenienti.

12.1. – Come posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte [...] il concetto di difetto assoluto di giurisdizione attiene propriamente all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello

Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice.

E in tale perimetro rientrano le ipotesi in cui in discussione sia posta l'attribuzione di atti all'esercizio stesso di potestà sovrana, chiedendosi al giudice di sindacarne il modus operandi, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica.

12.2. Le domande svolte nel presente giudizio (cfr. § 1 dei Fatti di causa) sono volte a negare – con effetto dalla loro proposizione in giudizio (maggio 2017) - la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, come tale governata, chiedendo al giudice ordinario riconoscere l'esistenza di altra entità statale (o comunque di soggetto dotato di sovranità su quel territorio) e, al contempo, di inibire ad esso Stato italiano di esercitare, di per sé o per se stesso, l'imposizione fiscale e con ciò elidendo i doveri fondamentali di solidarietà sociale ex art 53 Cost., le funzioni amministrative correlate, nonché quelle rivolte a qualsiasi riscossione di carattere patrimoniale o ad incidere sulla titolarità privata di beni mobili ed immobili, anche in esecuzione "di sentenze e di altri atti decisorii", così da disconoscere, nel medesimo ambito territoriale, anche l'esercizio effettivo della funzione giurisdizionale, che, pur tuttavia, contraddittoriamente, i ricorrenti hanno attivato con la presente azione giudiziale.

Sicché, quest'ultima – complessivamente volta ad accertare e far dichiarare la non spettanza allo Stato italiano di poteri ed attributi della sua sovranità su una porzione di territorio sulla quale la medesima sovranità è esercitata -, seppure, in via di mera ed astratta ipotesi, fosse sorretta dal diritto positivo e, segnatamente, da trattati internazionali (ratificati o meno), veicola domande non proponibili dinanzi a qualsiasi giudice, poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto.».

Dopo aver fondato in tal modo la propria dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione sul presupposto che l'azione giudiziale di accertamento promossa dai ricorrenti sia improponibile perché riguarderebbe la sovranità dello Stato italiano su parte certa del suo territorio costituzionale, la Corte ha ritenuto di motivare tale dichiarata certezza con ragionamento circolare accessorio che consiste nell'avallare *a priori* come vere le tesi che i ricorrenti hanno provato false chiedendone la verifica di legittimità così negata:

«12.3. E che, comunque, del territorio dello Stato italiano si tratti e non già di altro e diverso organismo sovrano (ossia, nella specie, del c.d. Territorio Libero di Trieste o Free Territory of Trieste), emerge in modo evidente (anche al di là della complessiva ricognizione normativa operata dalla Corte territoriale in modo aderente all'assetto delle fonti nazionali ed internazionali implicate nella vicenda) dal dato – di per sé coerente con il c.d. principio di effettività di diritto internazionale – costituito dalla emanazione, da parte dello Stato italiano, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel costituire il Friuli-Venezia Giulia in Regione autonoma, "entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile" (art. 1), ha stabilito che nel territorio regionale fosse ricompreso anche il comune di Trieste, eligendo la città a capoluogo della Regione stessa (art. 2; poi modificato con la legge costituzionale n. 1 del 2016, che ha previsto la provincia di Trieste).

Del resto, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, l'esistenza (quantomeno) al momento della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1963 della sovranità dello Stato italiano sul territorio di Trieste è stata chiaramente affermata con la sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non necessario puntualizzare se, in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, fosse cessata l'anzidetta sovranità per poi essere "ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa" sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 ovvero (tesi ritenuta preferibile dalla stessa Corte costituzionale) detta sovranità non fosse mai cessata, non dubitando il Giudice delle leggi della sua esistenza ed effettività secondo l'assetto conformato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963.

Né, peraltro, dell'esistenza della piena sovranità dello Stato italiano sul territorio triestino ha dubitato questa Corte, con la sentenza della Terza Sezione penale n.

15666 dell'8 aprile 2014, condividendo la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia del 28 ottobre 2013, n. 148, là dove, rigettando un'eccezione di difetto della giurisdizione italiana, ha affermato che il «cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste», atteso che la sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali».

V.

MOTIVI DEL RICORSO

per revocazione ex art. 391-bis c.p.c

La sentenza qui impugnata risulta pertanto fondata sui seguenti errori di fatto decisori, immediatamente rilevabili ed attinenti all'accertamento ed alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto:

1. Travisamento radicale evidente della domanda di causa così come chiaramente formulata e riconfermata nei tre gradi del giudizio.

Ha immediata evidenza sin dalla semplice lettura della domanda di causa e degli atti accompagnatori proposti dai ricorrenti che essa non chiede affatto al giudice italiano di disconoscere o disattivare la sovranità dello Stato Italiano su una parte del suo territorio costituzionale, né si chiede al giudice di riconoscere altre entità statuali che non siano già riconosciute dalle leggi dell'ordinamento italiano.

La domanda è infatti espressamente e motivatamente rivolta ai giudici italiani incaricati dell'esercizio della giurisdizione nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria, inclusa la giurisdizione, è affidata dal 1954 alla responsabilità del Governo (e non dello Stato) italiano con sub-mandato dei Governi statunitense e britannico quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La domanda perciò non disconosce, ma riconosce espressamente avvalendosene, la giurisdizione che i giudici italiani esercitano tuttora a tale stesso titolo sia attraverso gli organi giudiziari territoriali, sia attraverso la Corte Suprema di Cassazione in Roma.

I confini costituzionali dello Stato italiano espressamente menzionati in causa sono inoltre quelli pacificamente riconosciuti dalla vigente Costituzione della Repubblica Italiana a seguito ed in esecuzione del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, ad oggi immodificati e dei quali i ricorrenti non pretendono ovviamente alcuna modifica.

Il difetto assoluto di giurisdizione dichiarato in sentenza non ha perciò alcuna relazione fattuale, né logico-giuridica, con la domanda di causa.

2. Travisamento radicale dei poteri e delle funzioni giurisdizionali della Corte di Cassazione italiana sulle sentenze della Corte d'Appello di Trieste.

Tale travisamento radicale della domanda di causa assume inoltre rilevanza decisiva particolare per quanto riguarda la Suprema Corte di Cassazione in Roma.

Essa non può infatti ignorare, istituzionalmente e professionalmente, che, come sopra ricordato e documentato al punto II. (Esposizione sommaria dei fatti), i suoi poteri e le sue funzioni giurisdizionali sulle decisioni della Corte d'Appello di Trieste, abrogati per legge dal 1945, nuovamente dal 1947 a seguito della costituzione del Free Territory of Trieste quale nuovo Stato sovrano (si vedano i qui prodotti **documenti 3-R e 4-R**) sono stati ripristinati e vengono tuttora esercitati dal 1954 esclusivamente ai fini funzionali e nell'ambito di quella differente giurisdizione con provvedimento normativo vigente del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste (si veda il **documento 6-R**).

Cioè con provvedimento normativo mai abrogato dell'organo speciale di gestione dall'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidata con mandato fiduciario internazionale alla responsabilità del Governo (e non allo Stato) italiano.

Tale aspetto particolare del travisamento complessivo della domanda di causa ha rilevanza decisiva primaria su tutti gli aspetti e le motivazioni della sentenza qui impugnata per revocazione, essendo evidente che la Corte di Cassazione italiana nell'esercizio delle proprie funzioni speciali nell'ambito giurisdizionale del Free Territory of Trieste non lo può ragionevolmente né validamente dichiararlo “*giuridicamente inesistente e mai esistito*” e perciò tuttora soggetto alla sovranità dello Stato italiano, in realtà cessata su di esso per legge dal 15 settembre 1947 in esecuzione di un Trattato di Pace multilaterale ratificato ed eseguito, che il giudice nazionale ha soltanto l'obbligo di eseguire, e non ha comunque titolo né potestà di dichiarare “superato” modificato o decaduto.

Ed è del pari evidente che per tali motivi ogni sentenza di Cassazione così motivata rimane *ipso facto* non solo priva di qualsiasi significato e valore giuridico e nomofilattico, ma assume anche aspetti inquietanti di decisione abnorme formata per scopi politici.

3. Pretermissione totale delle evidenze di legge richiamate e documentate negli atti di causa.

La decisione della Corte ha inoltre ignorato totalmente il fatto che le semplici ed immediate evidenze delle leggi codificate richiamate dai ricorrenti nell'atto di citazione e nella memoria attore dd. 08.02.2022 (formata in spirito di fraternità fra le Istituzioni di Trieste e d'Italia) provano di per sé radicale, surrettizia infondatezza della sentenza d'Appello impugnata, e non consentono perciò alla Corte di avallarla senza le necessarie verifiche dirette delle leggi, né consentono alla Corte di avvalersi dell'omessa verifica per giustificarne l'omissione, e ciò anche a prescindere dalla natura circolare di simile pretesa probatoria.

Infine, sotto il profilo istituzionale, appare doveroso ribadire che tali circostanze assegnano alla sentenza qui impugnata, come a quelle omologhe di primo e secondo grado, caratteri concreti ed inquietanti di decisioni giudiziarie abnormi imposte da poteri politici particolari in violazione delle leggi, dell'indipendenza della magistratura, del diritto internazionale, del sub-mandato fiduciario affidato alla responsabilità del Governo italiano e dei diritti fondamentali alla legalità e di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi davanti ad un giudice indipendente ed imparziale.

Per tali motivi i ricorrenti

CHIEDONO

che la Suprema Corte di Cassazione voglia revocare la sentenza impugnata ed accogliere la domanda originaria rigettata. Con vittoria di spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio.

I ricorrenti riconfermano inoltre l'invito alla conciliazione e la riserva di ricorso alle procedure di arbitrato previste in materia ed alle Corti internazionali competenti.

Produzioni:

Si produrranno al momento del deposito del ricorso:

1. Copia autentica del ricorso in originale, notificato telematicamente (unitamente alle procure) sia come **(a)** scansione di atto firmato analogicamente e poi digitalmente, sia come **(b)** pdf nativo firmato digitalmente in CADES, con relata di notifica, messaggio PEC di trasmissione, ricevuta di accettazione, ricevute di consegna, il tutto con attestazione di conformità ai corrispettivi documenti informatici.
2. Procure speciali alle liti in originale, rilasciate in data 15.09.2022 e notificate unitamente al ricorso.
3. Copia autentica dell'impugnata sentenza di Cassazione n. 8600/2022.
4. Sette copie della sentenza impugnata.
5. Sette copie del ricorso scansionato e notificato telematicamente.
6. Fascicoli di parte dei giudizi di primo grado, di appello e di Cassazione.
7. Richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio.
8. Documenti numerati 1-R, 2-R, 3-R, 4-R, 5-R, e 6-R, allegati e richiamati nel ricorso.

Atti e documenti sui quali si fonda il ricorso (art. 369 n. 4 c.p.c.):

Fascicoli di parte dei giudizi di primo grado, di appello e di Cassazione.

Documenti numerati 1-R, 2-R, 3-R, 4-R, 5-R, e 6-R, allegati e richiamati nel presente ricorso.

Valore della controversia: indeterminabile.

Trieste, 15 settembre 2022